

Valutazione comparativa per la copertura di 2 posti di Professore Universitario di ruolo, II fascia**IL RETTORE**

VISTO	il D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni;
VISTO	il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
VISTO	il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
VISTA	la legge 9 maggio 1989 n.168;
VISTA	la nota ministeriale n. 3699 del 6 giugno 1990, con la quale si comunica il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale circa la necessità che i candidati ai concorsi per ricercatore universitario dimostrino la conoscenza di almeno una lingua straniera, da determinarsi da parte delle Facoltà prima ed ai fini dell'emanazione del bando di concorso;
VISTA	la legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;
VISTA	la legge 19 novembre 1990, n.341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
VISTA	la legge 10 aprile 1991, n.125 concernente la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
VISTA	la legge 5 febbraio 1992, n.104;
VISTO	il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
VISTA	la legge 24 dicembre 1993, n.537;
VISTO	il D.P.R. 07/02/1994, n. 174 concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;
VISTO	il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 come modificato dal D.P.R. 30 Ottobre 1996, n.693;
VISTO	il D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995 n.236 e successive modificazioni ;
VISTA	la legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali;
VISTE	le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, così come modificate dalla legge 16 giugno 1998 n.191 e dal decreto presidente della repubblica 20 ottobre 1998 n. 403;
VISTA	la legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
VISTA	la legge 3 luglio 1998 n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
VISTA	la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art.19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande stesse;
VISTA	la Legge 12/03/1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTO	il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117 recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390 concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art.1 della legge 03/07/1998,n.210;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403;
VISTO	il D.L. del 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge 30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle commissioni giudicatrici;
VISTO	il Decreto legislativo 27.07.1999, n. 297;
VISTA	la legge 19 ottobre 1999, n.370 concernente disposizioni in materia di Università e di Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTO il D.R. del 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione del Regolamento di Ateneo recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;

VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la definizione delle relative declaratorie;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n.445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO l’art. 15 della Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003, contenente modifiche al Testo Unico di cui al D.P.R. 445/2000;

VISTO il D.Leg.vo del 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la Legge 24/12/2003, n. 350 ed in particolare l’art. 3;

VISTO il D.L.07/04/2004 n. 97 convertito con modificazioni il L. 04/06/2004, n. 143 ed in particolare l’art. 5 recante disposizioni in materia di spese di personale docente e tecnico-amministrativo universitario;

VISTO il D.L. 09/11/2004, n. 266 ed in particolare l’art. 10 che proroga al 31/12/2005 gli effetti dell’art. 5 delle disposizioni sopra indicate;

VISTO il D.P.C.M. 13/04/2005 concernente il trattamento economico del personale docente;

VISTA la Legge 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e, in particolare l’art. 1, comma 105, che prevede l’adozione, da parte delle Università, di programmi triennali del fabbisogno del personale;-

VISTA la nota prot. N. 272 del 18/02/2005 con la quale il MIUR impartisce disposizioni in materia di programmazione triennale di fabbisogno di personale;

VISTA la nota ministeriale n. 482 del 04/04/2005 con cui viene valutata positivamente la programmazione triennale di Ateneo del fabbisogno di personale per l’anno 2005, ai sensi della Legge n. 311/04 e della Legge 43/05;

VISTA la Legge 31/03/2005, n. 43, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 01/04/2005, di conversione del D.L. n. 7 del 31/01/2004, con cui è disposto che per le procedure bandite dopo il 15/05/2005 la proposta della Commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo;

VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;

VISTO l’art. 35 del D.L. n. 273 del 30/12/2005 sulle procedure di reclutamento dei docenti universitari;

VISTA la Legge 23/02/2006, n. 51 di conversione del D.L. n. 273 del 30/12/2005;

VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006)

VISTA la nota n. 56 del 18/04/2005 dell’Ufficio Organi Collegiali ed Affari Speciali con la quale si comunicano le determinazioni del **Senato Accademico del 13/04/2005** ed in particolare il punto 2) “*Programmazione triennale del fabbisogno di personale*” del verbale con il quale il Senato Accademico ha approvato, a maggioranza, di inserire nella programmazione dell’anno 2005 14.5 punti organico di cui 12.4 punti organico riservati al personale docente e ricercatore e che, inoltre, vengano assegnati alla Facoltà di Agraria, nell’ambito di una programmazione di Ateneo, per gli anni 2006 e 2007 i punti organico derivanti dai turn-over relativi, maggiorati del 30% e rispettivamente 2,5 e 1,3 punti organico per gli anni 2006 e 2007;

VISTO il verbale n. 7 del **19 Aprile 2005** (aggiornamento seduta del 13/04/2005) ed in particolare il punto 2) “*Programmazione triennale del fabbisogno di personale*” con il quale il **Consiglio di Amministrazione** ha preso atto della programmazione per l’anno 2005 per complessivi 14.5 punti organico di cui **12.4 punti organico riservati al personale docente e ricercatore**;

VISTA la delibera del **28/06/2005** con la quale il **Senato Accademico** ha deliberato, a partire dal 1 Novembre 2005, la ripartizione delle eventuali risorse rivenienti a seguito della cessazione di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori;

CONSIDERATO che ad oggi sono state indette procedure di valutazione comparativa per posti di personale

VISTA docente e ricercatore **pari a 9,7 punti organico** e, pertanto il **residuo è di 2,7 punti organico**; la delibera del Consiglio della Facoltà di AGRARIA, seduta del 22/02/2006, punto 16) PROGRAMMAZIONE: Determinazioni, con la quale il Consiglio di Facoltà ha illustrato la situazione relativa ai P.O. disponibili per la Facoltà nel prossimo triennio ed in particolare:

Assegnazioni dal Senato Accademico:

- **2006 2,50 P.O.**

Assegnazioni dal Senato Accademico rivenienti da cessazioni per il 2006:

- AGR/10 1,00 P.O.
- AGR/11 1,00 P.O.
- AGR/05 0,70 P.O. per un totale di **2,7 punti organico**.

CONSIDERATO che il Consiglio della Facoltà di AGRARIA, nella seduta del 22/02/2006, ha proposto, per la I fase, l'indizione di procedure di valutazioni comparative per n. 1 posto di I Fascia, n. 2 posti di II fascia e n. 5 posti di ricercatore per un **totale di 4,9 punti organico** :

VISTA la delibera del **02/03/2006** con la quale il **Senato Accademico** ha approvato l'avvio delle suddette procedure di valutazione comparativa nonché ha deliberato di ribadire la programmazione definita nella seduta del 28/06/2005;

VISTA la delibera del **13/03/2006** con la quale il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato l'avvio di procedure di valutazioni comparative, presso la **Facoltà di Agraria, per n. 1 posto di I Fascia, n. 2 posti di II fascia e n. 5 posti di ricercatore** per un **totale di 4,9 punti organico** e presso la **Facoltà di Ingegneria**, a completamento della programmazione del fabbisogno di personale definita nella seduta del Senato Accademico del 28/06/2005, **per n. 1 posto di Ricercatore** per il SSD ICAR/03 per **0,5 punti organico**;

CONSIDERATO che in base alla rimodulazione della "*Programmazione del fabbisogno di personale*", approvata dal CINECA nel Dicembre 2005, risultano, per l'Università degli Studi della Basilicata, ancora disponibili 14,6 punti organico;

CONSIDERATO che i posti richiesti a concorso godono della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni:

DECRETA

Art. 1 (Oggetto della valutazione comparativa)

L'Università degli Studi della Basilicata (di seguito denominata Università) indice, ai sensi della L. 03/07/98, n. 210, e secondo le norme del regolamento emanato con D.P.R. 23/03/2000, n. 117, le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di **2 Professori Universitari di ruolo II fascia**, presso la Facoltà e nei settori scientifico disciplinari (S.S.D.) indicati nella tabella seguente.

BANDO 139/06			
N. Ordine	SSD	Facoltà	N. Posti
1	AGR/06 <i>Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali</i>	AGRARIA	1
2	AGR/11 <i>Entomologia generale ed applicata</i>	AGRARIA	1

Per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun settore scientifico disciplinare si rinvia al Decreto Ministeriale 04/10/2000 - pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24/10/2000, e successive modifiche.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. 23/03/2000, n.117, la tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato.

N. 1 - S.S.D. – AGR/06 – Tecnologia de legno e utilizzazioni forestali:

Profilo didattico-scientifico :

Impegno scientifico: Vengono richieste competenze scientifiche nel settore Utilizzazioni Forestali, in particolare nel settore dei lavori in bosco ed agli interventi culturali nelle formazioni dei boschi dell'Italia Meridionale e relativa caratterizzazione del legno.

Impegno didattico : la tipologia dell'impegno didattico è quella propria della Facoltà di Agraria, con particolare riferimento al Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali ed, in particolare nell'insegnamento delle discipline attinenti le Utilizzazioni forestali.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato : 15 (quindici).

In caso di invio di un numero superiore il candidato sarà escluso dalla procedura.

N. 2 - S.S.D. – AGR/11 – Entomologia generale ed applicata:

Profilo didattico-scientifico :

Il candidato dovrà avere una consolidata esperienza didattica e scientifica delle basi funzionali e/o molecolari delle interazioni ospite parassitoide, finalizzate allo sviluppo di strategie innovative di controllo di fitofagi, anche attraverso la definizione di nuove metodologie di produzione massale di parassitoidi.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato : 10 (dieci).

In caso di invio di un numero superiore il candidato sarà escluso dalla procedura.

Il candidato che intenda concorrere a più di una procedura deve presentare domanda separata per ciascuna di esse comprensiva degli eventuali titoli e pubblicazioni.

Qualora il candidato, con una singola istanza, richieda la partecipazione a più procedure, sarà ammesso a quella indicata per prima nella domanda stessa.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro.

Articolo 2 (Requisiti per l'ammissione)

La partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui all'articolo 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa :

1. coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10/01/1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del Decreto legislativo 29/93;
3. i Professori di prima fascia e di seconda fascia di ruolo in servizio presso università italiane, inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa;
4. coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art.2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione,

deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.....omissis".

L'Università degli Studi della Basilicata si riserva di ammettere o meno, previa valutazione discrezionale effettuata da una apposita commissione, coloro che abbiano subito condanna penale per i delitti di cui all'articolo 85, primo comma, a) del T.U. approvato con D.P.R. 10.01.1957, n.3.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Articolo 3 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendono partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui all'articolo 1 devono presentare domanda in carta libera (allegato A), **da redigere in duplice copia**, indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale), entro il termine perentorio di **30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell' avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami**.

La domanda deve essere indirizzata a:

MAGNIFICO RETTORE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
UFFICIO RECLUTAMENTO
VIA NAZARIO SAURO, 85
85100 POTENZA

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa può essere presentata direttamente a questa Università – Direzione Amministrativa – Palazzo del Rettorato, II piano – Via Nazario Sauro, n85 – 85100 POTENZA, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 o spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo è prorogato, di diritto, al giorno seguente non festivo.

Gli interessati possono avvalersi dello schema allegato di domanda, disponibile anche sul sito dell'Università della Basilicata, all'indirizzo <http://www.unibas.it> sezione "Valutazione Comparativa".

Sulla busta di invio, il candidato dovrà indicare con precisione : la Facoltà, la sigla ed il nome del settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende concorrere, nonché nome, cognome e recapito concorsuale (Il recapito concorsuale è il domicilio eletto dal candidato al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti il concorso).

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana secondo le modalità previste dal presente articolo.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questa Università oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

La domanda dovrà contenere le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la tipologia di concorso, la Facoltà ed il Settore Scientifico Disciplinare per il quale il candidato ha presentato domanda.

Nella domanda (Allegato A) il candidato deve chiaramente indicare, le proprie generalità, il settore scientifico-disciplinare e la facoltà, relativi alla procedura di valutazione comparativa cui intende partecipare. Deve comunque dichiarare, riportandoli in modo chiaro e leggibile, sotto la sua personale responsabilità:

1. cognome e nome;
2. il luogo e la data di nascita;
3. la residenza anagrafica;

4. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica (ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata);
5. il codice fiscale;
6. di non essere in servizio presso un'università italiana come professore di prima fascia o di seconda fascia inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare;
7. di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art.2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato: "*Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida*"
8. di aver osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, per ciascuna procedura, eventualmente specificato all'art. 1;
9. La cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
10. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
11. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
12. l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
13. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del Decreto legislativo 29/93;
14. di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di provenienza;
15. solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
16. l'idoneità fisica all'impiego.

La domanda, in duplice copia dovrà essere sottoscritta dal candidato. La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, D.P.R. 445/2000. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 68/1999, dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative al concorso. La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata

accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata A.R. nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.

Articolo 4 (Documenti da allegare)

Posto che ai sensi del presente bando si intendono per “titoli” quelli scientifici e didattici e per “certificati” ogni documento comprovante il possesso di un determinato requisito, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

1. il curriculum, in duplice copia, dell'attività scientifica e didattica del candidato, da cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria eventualmente ricoperta;
2. documenti e titoli, in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all. B). Il possesso dei titoli di cui trattasi può essere comprovato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà previste dal decreto del presidente della repubblica 20/12/2000 n.445, (all. B) che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
3. plico chiuso, da trasmettere unitamente alla domanda, contenente le pubblicazioni – per il numero massimo, ove determinato - che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa, in unica copia, presentate in originale o in copia conforme all'originale e relativo elenco. La conformità all'originale potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del presidente della repubblica 20/12/2000 n.445(all. B). La dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione o inviata allegando una fotocopia di un proprio documento di identità;
4. l'elenco dettagliato, debitamente sottoscritto, in duplice copia, di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa; il suddetto elenco, se redatto ai sensi dell'allegato modello "B" al presente bando, varrà quale dimostrazione dei titoli stessi ai sensi del D.P.R.445/00;
5. l'elenco dettagliato, debitamente sottoscritto, in duplice copia, contenente l'indicazione delle pubblicazioni presentate che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
6. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n.445/00 compilando l'allegato "B".

Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata.

I titoli possono, altresì, essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/00.

Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.

I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del quale *"ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura e uno alla Procura"*. Per attestare ciò è sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che l'opera è stata effettivamente pubblicata.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Non verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni spediti dopo il termine fissato.

E' facoltà del candidato inviare anche copia delle pubblicazioni, già trasmesse all'Università degli Studi della Basilicata, a ciascun componente della Commissione giudicatrice, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale di nomina della Commissione stessa. Alle

pubblicazioni il candidato dovrà allegare elenco identico a quello già trasmesso all'Università degli Studi della Basilicata.

I titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi, ma non prodotti come anche l'invio di titoli o pubblicazioni non compresi nei rispettivi elenchi, non verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

Le dichiarazioni di cui al D.P.R.445/00 possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia autenticata ovvero in fotocopia, purché corredate, in questo ultimo caso, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato, e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera da cui sono ricavati.

Qualora siano presentate delle fotocopie dichiarate conformi all'originale:

- per i lavori stampati in Italia occorre, altresì, attestare l'avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 1 D.Lgs luogotenenziale n. 660 del 31.08.45 che così recita: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno". Per attestare ciò è sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che l'opera è stata effettivamente pubblicata;
- per i lavori stampati all'estero occorre indicare la data ed il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più valutazioni comparative deve inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non è consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni già prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. In quest'ultimo caso, i testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.

Nessuno dei titoli e dei certificati inviati sarà in alcun modo restituito da questa amministrazione.

Articolo 5 (Esclusione dalla partecipazione)

I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alle procedure di valutazione comparativa; pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore e notificato al candidato.

In particolare, saranno esclusi coloro i quali presentino domande non sottoscritte o che, per qualsiasi causa non siano state spedite o consegnate a mano entro il termine indicato nell'art.3 del presente bando.

Saranno, altresì, esclusi coloro i quali abbiano inviato un numero superiore di pubblicazioni rispetto a quello eventualmente previsto nell'art.1 del presente bando.

Articolo 6 (Costituzione e lavori della commissione giudicatrice)

La commissione giudicatrice è costituita con le modalità indicate nell'art. 3 del D.P.R. 23.03.2000, N. 117 ed è nominata con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del Consiglio di Facoltà.

Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9 dell'art. 3, D.P.R. 117/00.

In ogni caso in cui sia da sostituire un membro eletto nella commissione giudicatrice subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. L'eventuale sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 117/00.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Il Rettore ha la facoltà di intervenire per rimuovere la situazione di incompatibilità che viene a crearsi qualora facciano parte della medesima Commissione due componenti di diversa qualifica i quali, in altra procedura valutativa, rivestono rispettivamente la posizione di candidato e commissario.

Le Commissioni giudicatrici devono concludere i loro lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina sulla G.U.R.I.

Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine ordinario, il Rettore dell'Università può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine dei lavori della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

La prima riunione della Commissione dovrà avvenire dopo la decorrenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina.

Nella prima seduta la commissione provvede a:

1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2. stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati;

Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e le modalità di valutazione dei candidati viene consegnato al responsabile del procedimento affinché ne curi la pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e presso la Facoltà che ha richiesto il bando, almeno **7 giorni prima** della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute successive la commissione procederà alla valutazione del curriculum, delle pubblicazioni e dei titoli presentati da ciascun candidato.

La commissione dovrà tenere in considerazione i seguenti criteri generali per procedere alla **valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo**, facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

- a. originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b. apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione
- c. congruenza dell'attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare;

La commissione dovrà inoltre valutare specificatamente:

- a. l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b. i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- c. l'attività di ricerca ,comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio, finalizzate ad attività di ricerca, assegni o contratti di ricerca finalizzati a ricerche attinenti al settore scientifico disciplinare.
- e. il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 27.07.1999, n. 297.
- f. l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca.
- g. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;

Qualora un candidato abbia presentato delle pubblicazioni in collaborazione, la Commissione deve evidenziare nel giudizio la misura dell'apporto di quel candidato nel lavoro in collaborazione.

La commissione valuta, altresì, il curriculum scientifico complessivo del candidato.

A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, ognuno dei commissari verbalizzerà il proprio giudizio individuale su ciascun candidato, quindi la commissione esprime il giudizio collegiale.

Articolo 7 (Prova di esame)

Oltre alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche la procedura prevede due prove che concorrono alla valutazione complessiva :

- 1 una discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate;**
- 2 lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare oggetto del bando .**

La prova didattica consiste in una lezione su un tema assegnato con 24 ore di anticipo.

Il diario con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e del luogo in cui le medesime si svolgeranno è notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, **non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.**

Alle prove il candidato dovrà essere munito, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art.35 comma 2 del D.P.R.445/00: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d ' armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

La prova didattica e la discussione delle pubblicazioni scientifiche sono pubbliche.

La mancata presentazione di un candidato alla prova è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

Al termine di ogni prova, ciascun commissario esprime il proprio giudizio individuale sia sulla discussione dei titoli che sulla prova didattica di ciascun candidato, quindi la Commissione esprime il giudizio collegiale.

Al termine la Commissione procede ad esprimere, per ciascun candidato, il giudizio collegiale complessivo.

Sulla base dei giudizi espressi sulla valutazione dei titoli e sulla prova didattica, previa deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad **un solo idoneo, individuato nel candidato giudicato più meritevole**, per ogni posto bandito.

E' priva di effetti, al fine della conclusione della procedura stessa, la deliberazione che individui più di un idoneo per ogni posto bandito.

La rinuncia a partecipare alla procedura di valutazione comparativa (allegato "C") dovrà essere inviata via fax, accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, al Presidente della commissione giudicatrice e, per conoscenza, al Responsabile del Procedimento.

Eventuali rinunce antecedenti la formazione delle commissioni giudicatrici dovranno essere inviate esclusivamente al Responsabile del Procedimento.

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione successiva alla data del ricevimento.

Articolo 8 (Accertamento della regolarità degli atti)

- 1** Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. **Gli atti sono consegnati dal presidente della commissione al responsabile del procedimento, con lettera di accompagnamento, entro dieci giorni dall'ultima riunione della commissione in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.**
- 2** Il Rettore, **entro trenta giorni dalla consegna**, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti e l'esito della procedura. Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante affissione all'albo ufficiale.

Dell'esito della procedura è data comunicazione ai candidati e alla facoltà interessata.

La relazione riassuntiva formulata dalla Commissione giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati è resa pubblica per via telematica sul sito dell'Università della Basilicata, all'indirizzo <http://www.unibas.it> sezione "Valutazione Comparativa".

Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, affinché questa provveda alla regolarizzazione, assegnandole un termine.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Università, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Il consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando entro 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione, e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con motivata delibera approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, può proporre, con motivata delibera, la nomina del candidato dichiarato idoneo ovvero, può decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità, in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice.

I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in ruolo, ai sensi della vigente normativa, a seguito di chiamate da parte della stessa o di

altre Università che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.

L'ideoneo che rinuncia alla nomina presso l'Università degli Studi della Basilicata perde il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri o dello stesso Ateneo, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.P.R. 117/00.

Il Rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione della procedura di valutazione comparativa.

Articolo 9 (Documenti di rito)

Il candidato risultato idoneo nella procedura di valutazione comparativa e proposto per la nomina in ruolo dal Consiglio della Facoltà competente, dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, pena la decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione:

- 1 certificato medico in carta semplice (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato dall'Unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;
- 2 Per coloro che già siano dipendenti di una Amministrazione pubblica, una attestazione in carta semplice rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che si trova in attività di servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione stessa.
- 3 Inoltre il candidato, secondo quanto disposto dal D.P.R. 445/00, è tenuto ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) la cittadinanza posseduta;
 - c) godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di provenienza;
 - d) l'inesistenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari risultanti, ai sensi degli artt. 657, 663 e 686 del c.p.p., da certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale o da certificato equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino;
 - e) il codice fiscale;
 - f) dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri impieghi retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti Pubblici o Privati o, in caso affermativo, **dichiarazione di opzione** per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della L. 18.03.1958 n. 311.

La dichiarazione di cui al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I documenti di cui ai punti b), c) ed e) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Il candidato extracomunitario risultato idoneo nella procedura di valutazione comparativa e proposto per la nomina in ruolo dal Consiglio della Facoltà competente, dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, pena la decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione:

1. Certificato di nascita;
2. Certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al

certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di caarichi pendenti a suo carico;

3. certificato medico in carta semplice (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato dall'Unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio. , Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;
4. Certificato attestante la cittadinanza;
5. Certificato attestante il godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2 – 3 – 4 e 5 devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Il certificato di cui al punto 5) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30/05/1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Le dichiarazioni di cui al D.P.R.445/00 possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Tutti gli altri certificati dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata come conforme all'originale.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università degli Studi della Basilicata, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi; l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni può richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovrà essere fornita dall'interessato entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Università degli Studi della Basilicata compierà, altresì, idonei controlli nei confronti dei candidati giudicati idonei nelle procedure in oggetto.

Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato verrà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.

Articolo 10 (Nomina)

La nomina in ruolo del candidato giudicato idoneo e chiamato dalla Facoltà è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche, nonché subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le Università.

La nomina in ruolo del candidato giudicato idoneo e chiamato dalla Facoltà è disposta con decreto rettorale.

La decorrenza della nomina è fissata di norma il 1° novembre successivo al decreto di nomina, ovvero in una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico ai sensi del comma 1 dell'art.6 della legge 370/99.

I candidati nominati in ruolo, ai sensi dell'art.3 della legge 210/98, non possono chiedere il trasferimento presso una sede universitaria diversa da quella che ha bandito la procedura di valutazione comparativa se non siano decorsi tre anni dalla loro nomina in ruolo.

Al professore nominato spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sarà sottoposto ad un giudizio per conseguire la nomina ad **associato confermato** da parte di una Commissione nazionale, composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed un associato confermato.

La Commissione valuterà l'attività scientifica e didattica svolta dal **professore** nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facoltà e del Dipartimento cui il **professore** afferisce.

Se il giudizio sarà favorevole, il **docente** sarà nominato **professore associato confermato** con diritto al relativo trattamento economico.

Se l'attività sarà valutata sfavorevolmente, l'interessato potrà essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sarà sottoposto ad un nuovo giudizio; qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il docente cesserà di appartenere al ruolo.

Articolo 11 (Trattamento dei dati personali)

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 196/2003, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l'Università degli Studi della Basilicata, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lg.vo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Articolo 12 (Restituzione della documentazione)

Nessuno dei lavori scientifici inviati sarà restituito ai candidati da questa Amministrazione, tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso degli stessi, **salvo eventuale contenzioso in atto**, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso l'Ufficio Reclutamento dell'Università degli Studi della Basilicata, **entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti**. Trascorso il suddetto termine, questa Amministrazione potrà disporre liberamente del materiale non ritirato.

Articolo 13 (Responsabile del procedimento)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Sig.ra Giovanna Brienza – Ufficio Reclutamento– Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza – Tel 0971/202498 Fax 0971/202138 -.

Articolo 14 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Articolo 15 (Pubblicazione)

L'avviso di pubblicazione del presente bando di valutazione comparativa sarà inoltrato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale – Concorsi ed Esami e sarà pubblicato per via telematica sul sito dell'Università della Basilicata, all'indirizzo <http://www.unibas.it> sezione “Valutazione Comparativa”.

Potenza, 15 MARZO 2006

F.to IL RETTORE
(Prof. Francesco Lej Garolla Di Bard)

ALLEGATO A

*Al Magnifico Rettore
Ufficio Reclutamento
Università degli Studi della Basilicata
Via N.Sauro, 85
85100 POTENZA*

Il sottoscritto _____ ..nato a _____
il _____ residente in _____.(provincia di _____) via
_____ N._____, cap _____ codice di identificazione personale
(codice fiscale) _____

...

Chiede

di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa a **n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare _____ presso la Facoltà di _____, bandita con decreto rettorale n. 139 del 15/03/2006** di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 23 del 24/03/2006.

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00

dichiara:

- 1 di possedere la seguente cittadinanza _____ ;
- 2 di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- 3 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____ ;
- 4 di non aver riportato condanne penali; ovvero, di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti:

- 5 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. D) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo 29/93;
- 6 di non essere professore universitario di ruolo di prima fascia o di seconda fascia inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare ;
- 7 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
_____ ;

- 8 di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, di seguito riportato "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici."
- 9 di eleggere agli effetti del bando di concorso il proprio recapito in _____ cap _____ Via _____ N. _____, telefono _____ e-mail... _____ riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo;
- 10 di possedere l'idoneità fisica all'impiego;
12. Di aver osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, eventualmente specificato all'art. 1;

Per i cittadini stranieri:

- di godere dei diritti civili e politici in _____
ovvero
i seguenti motivi del mancato godimento _____
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per i candidati disabili: (si intendono tali i soggetti riconosciuti a seguito di accertamenti effettuati con le modalità di cui all'art. 1, comma 4 della Legge n. 68/1999)

Dichiara di essere riconosciuto disabile ai sensi della Legge n. 68/1999 e di avere necessità delle seguenti speciali modalità di svolgimento delle prove di esame (ausili, tempi aggiuntivi):

in relazione alla propria condizione : _____

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a provarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando o su richiesta dell'Amministrazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1. curriculum, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica da cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria eventualmente ricoperta;
2. elenco dettagliato, in duplice copia, firmato, dei documenti e dei titoli, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
3. elenco dettagliato, in duplice copia, firmato, delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa;
4. documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
5. plico chiuso contenente le pubblicazioni, per il numero massimo, ove determinato, ritenute utili ai fini della valutazione comparativa
6. fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di identità;

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996, e successive modificazioni ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, _____

Il dichiarante*

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R. 445/00.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D..P.R. n.445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)

Il sottoscritto

Cognome _____.(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile) nome
_____ Codice fiscale _____ nato a
_____ (prov _____) il _____ e domiciliato in
_____. (prov. _____) via _____ n. _____ C.A.P.
_____ telefono _____

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00

D I C H I A R A

Data, _____

Il dichiarante*

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti, quali per esempio:

- *iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- *titolo di studio, esami sostenuti;*
- *qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.*

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, disciplinate dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono non una certificazione amministrativa, ma un atto di notorietà che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati quindi:

- *i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.*
- *la conformità all'originale della copia di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di un titolo di studio (art. 19 del D.P.R. 445/2000).*

Al fine del miglior utilizzo dell'allegato B) si precisa che :

- 1 il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di notorietà) intenda sostituire;
- 2 i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo sufficiente una generica espressione del tipo " Tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale....";
3. se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, conformemente all'allegato modello B.
4. per i titoli di studio indicare la natura del diploma, la data di conseguimento, l'Istituto/Ateneo, la votazione;
5. per gli attestati di qualificazione e/o specializzazione specificare la natura del corso di qualificazione o specializzazione, l'Ente organizzatore, il periodo di frequenza , l'eventuale votazione finale;
6. per l'attività lavorativa specificare l'esatto periodo di svolgimento dell'attività, l'Ente pubblico o privato di riferimento nonché la qualifica o categoria rivestita.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac simile di dichiarazioni sostitutive:

D I C H I A R A

- di possedere il seguente curriculum vitae:

(specificare dettagliatamente tutte le attività svolte, le esperienze professionali e i titoli acquisiti)

▪ di essere in possesso del seguente titolo _____ conseguito
il _____ presso _____ con la votazione di
_____;

▪ che la copia dei seguenti titoli/pubblicazioni :

1. _____ composto da n. _____ pagine

2. _____ composto da n. _____ pagine

ecc.

è/sono conforme/i all'originale.

ALLEGATO "C

Prof. _____
Presidente della Commissione
Giudicatrice in oggetto indicata
C/o _____
E, p.c. Al Responsabile del procedimento
Sig.ra Giovanna BRIENZA
Fax n. 0971 202138

**OGGETTO : D.R. n. _____ del _____, procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di
Professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
_____ presso la Facoltà di
_____,**

**Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ avendo presentato domanda di partecipazione per la procedura di
valutazione comparativa in oggetto indicata, comunica la propria RINUNCIA alla stessa.**

Si allega: fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data, _____

Il dichiarante*

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.